



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
in persona dell'Avv. Michele Leone**

**SENTENZA n. 15/2025**

nel giudizio FSI-GSN n. 431/2025 nei confronti di  
Collutiis Duilio - id FSI 107993  
A.S.D. Scacchistica Partenopea - id FSI 4038

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto del 6.7.2025-h. 20:10 l'AF Giovanni Leonardo Sedile, Arbitro principale del torneo "I° Edizione Torneo di Scacchi Città di Matino", tenutosi a Matino (LE) con inizio e fine in data 6.7.2025, segnalò che: *"Intorno alle ore 20,10, il Sig. Duilio Collutiis, ha cominciato a lamentarsi per il ritardo dell'inizio della premiazione. Le lamentele sono state un crescendo sino a dare in escandescenze, urlando ripetutamente e rivolgendo offese verbali contro gli organizzatori. Quindi, si è alzato dalla sedia e, sospingendola in avanti con evidente forza, se ne è andato facendosi spazio tra gli astanti. All'interno della sala vi erano gli altri giocatori e accompagnatori in attesa della premiazione. Prima che io lasciassi la sede di gioco, si è avvicinato il sig. Cota che mi riferiva che il Sig. Collutiis aveva dato uno schiaffo ad uno degli organizzatori."*

Instaurato d'ufficio in data 9.7.2025 il giudizio iscritto sub FSI-GSN n. 431/2025, comunicato agli interessati Sig. Duilio Collutiis e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1° R.G.D., alla A.S.D. Scacchistica Partenopea, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 23.7.2025 e che nel termine perentorio di giorni due, antecedenti tale data, avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti, al procedimento sono state acquisite le note 8.7.2025 e 14.7.2025 del Sig. Simone Cota, 8.7.2025 del Sig. Simone Camilli, 10.7.2025 del Sig. Pierpaolo Ronzino, rispettivamente Presidente e componente dell'Associazione Culturale Echo Mundi-APS e Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica La Salle Scacchi 1990, tutti organizzatori del torneo, nonché la nota 20.7.2025 del Sig. Roberto Cerrato, quale Presidente dell'A.S.D. Scacchistica Partenopea con l'allegata memoria del Sig. Duilio Collutiis.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**- Quanto al tesserato Duilio Collutiis**

Gli elementi di fatto della presente vicenda risultano sostanzialmente acclarati, restando controverse soltanto le circostanze relative all'accaduto con il Sig. Simone Camilli.

Infatti, così come riportato dall'Arbitro principale e riferito nelle suindicate note dei soggetti organizzatori, non v'è dubbio che il tesserato Collutiis si è reso protagonista non soltanto di vibranti ed insolenti rimostranze, manifestate reiteratamente a voce alta al cospetto di tutti i presenti alla cerimonia di premiazione che per espressa disposizione del bando di gara costituiva *"parte integrante del torneo"*, ma anche di una esplosione di collera realizzatasi nel plateale gesto della sedia scaraventata in avanti.



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Tali circostanze sono state confermate dallo stesso agente, il quale nella propria memoria difensiva ha testualmente affermato "*comportamento il mio di sicuro esagerato e sbagliato nella forma*".

Meno univoca è, invece, rimasta la prova di quanto accaduto tra i Sigg.ri Collutiis e Camilli, avendo le parti fornito una diversa ricostruzione dei fatti.

In particolare, quest'ultimo assume che "*il Sig. Collutiis mi ha sferrato un pugno*", mentre il Collutiis ha riconosciuto di aver dato "*una sorta di schiaffo*". Del pugno testimonia il Sig. Simone Cota nella propria nota 8.7.2025, benchè avesse in precedenza riferito all'Arbitro di uno schiaffo. Di converso, il Sig. Pier Paolo Ronzino riferisce nella propria nota 10.7.2025 di non aver assistito all'episodio.

Senonchè, ai meri fini che ci occupano in questa sede, l'accaduto non assume una particolare rilevanza, posto che dalla produzione documentale di tutte le parti coinvolte non sono emerse evidenze riguardanti lesioni fisiche o danni patrimoniali di rilevante entità cagionate dal Sig. Collutiis, quali circostanze aggravanti a carico dello stesso a norma dell'art. 42, co. 1°, lett. f) del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Orbene, comunque ed in ogni caso, la condotta del Sig. Collutiis è stata di certo inappropriata, avendo lo stesso turbato il buon andamento della manifestazione e arrecato disdoro all'immagine pubblica della Federazione.

Tale condotta è vietata ai tesserati F.S.I. secondo le disposizioni dell'art. 35 R.G.D. e dell'art. 11.1 del Regolamento F.I.D.E. del Gioco degli Scacchi ("*l/le giocatori/trice non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi*").

Ne consegue che per la dedotta responsabilità trova applicazione l'art. 35, co. 3° R.G.D. e, quindi, l'art. 34, co. 5° R.G.D. che prescrive: "*Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi.*".

Nella fattispecie in esame non si ravvisa un caso di particolare gravità.

Invero, sebbene sconveniente, la condotta dell'agente costituisce un illecito d'impeto, determinato dalle notorie vicissitudini occorse nella manifestazione che, iniziata con notevole ritardo rispetto al previsto nel bando di gara, si era protratta fino a tarda ora per lungaggini di certo non imputabili ai giocatori, già indotti a non avvalersi del punto di ristorazione convenzionato più vicino alla sede di gioco.

Del resto, le lungaggini si sono appalesate viepiù gravose per l'agente residente ad oltre 4 ore e mezza di viaggio in auto dalla sede di gioco.

Ciò posto, tenuto altresì conto delle scuse offerte nella memoria difensiva, si ritiene equa l'adozione della sanzione disciplinare nella misura del minimo editale dell'ammonizione, come da dispositivo.

- Quanto all'affiliata A.S.D. Scacchistica Partenopea

L'art. 5, co. 1° R.G.D. dispone che:

*"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai*



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

*propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."*

Nel caso di specie, in tale responsabilità oggettiva è incorsa la A.S.D. Scacchistica Partenopea, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, quale società affiliata alla F.S.I. per il cui tramite il Sig. Duilio Collutiis risulta tesserato.

Senonché, a carico di detta società è esclusa ogni sanzione a norma dell'art. 35, co. 3° R.G.D..

≈ ≈ ≈ ≈ ≈

In relazione alla produzione documentale acquisita al presente procedimento, proveniente dal Presidente dell'Associazione Culturale Echo Mundi-APS e dal suo componente Sig. Simone Camilli, si ravvisa l'opportunità di stigmatizzare la circostanza che nella stessa sono stati mossi gravi rilievi critici all'operato della Direzione arbitrale.

Trattasi di circostanza del tutto inopinata nella forma e nel contenuto delle asserzioni, cui ha posto soltanto un rimedio postumo la nota datata 14.7.2025.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Collutiis Duilio - id FSI n. 107993 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al responsabile la sanzione della ammonizione, richiamandolo ad osservare scrupolosamente i doveri e i compiti cui i tesserati sono tenuti, nonché ad astenersi in futuro da condotte analoghe a quelle per cui è stata irrogata la sanzione;
- 3) dichiara la A.S.D. Scacchistica Partenopea - id FSI n. 4038, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Duilio Collutiis;
- 4) per l'effetto dell'art. 35, co. 3° R.G.D., non commina alla medesima società alcuna sanzione.

Manda alla Segreteria generale della Federazione Scacchistica Italiana per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 23 luglio 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Michele Leone  
*F.to digitalmente*